

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI MOTTA BALUFFI

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 2017 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.	Nr. Progr.	22
	Data	28/09/2018
	Seduta Nr.	8

Cod. Materia:

Cod. Ente: **019061**

Adunanza STRAORDINARIA, Seduta di SECONDA Convocazione in data 28/09/2018 Ore 21:00

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
Delmiglio Giovanni	SINDACO	Presente	
Agazzi Simone	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Maglia Carlo Alberto	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Delmiglio Luisa Santamaria	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Mazzotti Benvenuto Libero	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Quarenghi Davide	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Premoli Antonietta	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Carrara Matteo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Vicari Michele	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Totale Presenti	6	Totale Assenti	3

Assenti giustificati i signori:

QUARENCHI DAVIDE; PREMOLI ANTONIETTA; VICARI MICHELE

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

È presente l'Assessore: .

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, dott.ssa Cappelli Carolina.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO il Sig. DELMIGLIO GIOVANNI dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

OGGETTO:
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 2017 -
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267(TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO CHE:

- la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è stata imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100;
- per i comuni il provvedimento ha costituito un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;
- secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle da cedere;
- in alternativa alla vendita, le amministrazioni avrebbero potuto varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni e provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse (articolo 20 comma 1 TU);
- a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 21.10.2017;
- quindi, in data 21.10.2017 è stato inoltrato alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (la comunicazione sull'applicativo "Partecipazioni" del portale "Tesoro" valeva anche per la Corte dei Conti – punto 4 linee di indirizzo deliberazione della Corte dei Conti n.19/sez. aut/2017/INPR);
- assunto il provvedimento di revisione, l'alienazione delle partecipazioni deve intervenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4);

DATO ATTO :

- che, con la propria deliberazione C.C. n. 17 del 30.09.2017, questo Consiglio Comunale ha approvato gli esiti della ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute dal Comune di Motta Baluffi alla data del 23.09.2016, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016,

n.175 , come integrato e corretto dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 con le risultanze e le motivazioni esposte nelle schede compilate dal Responsabile del Servizi Finanziario, secondo il modello standard predisposto dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie a corredo della deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 (di approvazione delle *“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs n.175/2016”*), ed allegate al medesimo provvedimento consiliare per formarne parte integrante e sostanziale;

- che, a norma del citato art. 24 commi 1 e 3 del TUSPP, il provvedimento di ricognizione straordinaria, una volta approvato con la citata deliberazione C.C. n. 17/2017, è stato trasmesso alla Sezione regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti;
- che, a norma del medesimo art. 24 commi 1 e 3, del TUSPP, il provvedimento di ricognizione straordinaria è stato inoltrato, tramite l’apposito applicativo informatico *“Partecipazioni”*, alla struttura di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società, prevista dall’art. 15 del TUSPP e istituita presso il Ministero dell’economia e delle Finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;
- che il citato provvedimento consiliare è stato, inoltre, trasmesso alle società partecipate dall’ente, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza delle medesime, conseguenti agli esiti del procedimento di ricognizione straordinaria;
- che il Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche 2017, è stato pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune di Motta Baluffi;

CONSIDERATO che, assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l’alienazione delle partecipazioni deve intervenire *“entro un anno dalla conclusione della ricognizione”* (articolo 24 c.4 del TUSPP);

PRECISATO che l’art. 24 c.5 del TUSPP prevede che *“In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile”*;

RITENUTA, stante il tenore delle richiamate disposizioni, la necessità di verificare la piena attuazione dei contenuti del provvedimento di ricognizione straordinaria approvato con la propria richiamata deliberazione C.C. n. 17/2017;

RICORDATO che, in base ai contenuti del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche 2017 approvato con la citata deliberazione C.C. 17/2017:

1) si è ritenuto di dover considerare, nell’ambito del Piano medesimo, sulla scorta dei criteri ampiamente illustrati nel citato provvedimento consiliare:

a) le partecipazioni societarie direttamente detenute dal Comune di Motta Baluffi alla data del 23 settembre 2016, nelle sottoindicate società:

Ragione sociale / denominazione	Codice Fiscale	Sede Legale	Forma Giuridica dell’ente	Quota % partecipazione diretta
CASALASCA SERVIZI SPA	01059760197	Casalmaggiore (Cr)	Soc. per azioni	0,07%

CONSORZIO FORESTALE PADANO Soc. Agric. Coop. Consort.	00778440198	Casalmaggiore (Cr)	Soc. Agricola Coop. consortile	0,30%
OGLIO PO TERRE D'ACQUA Soc. Cons. resp. lim.	01282280195	Calvatone (Cr)	Soc. Consortile resp. limitata	1,56%
PADANIA ACQUE Spa	00111860193	Cremona		0,76%
ESCO BRIXIA srl	03151770983	Bovegno (Bs)	Soc. Responsabilità Limitata	0,50%

b) le partecipazioni societarie indirettamente detenute dal Comune di Motta Baluffi per il tramite di una società sottoposta a controllo da parte del Comune stesso e, dunque, solo se direttamente detenute da società partecipate direttamente dal Comune quando in queste ultime l'ente eserciti effettivamente il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e del TUSPP o il controllo analogo congiunto ai sensi del TUSPP e delle disposizioni dallo stesso richiamate (nella fattispecie, la sola partecipazione indiretta in misura pari allo 0,0763% in CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO SRL – CONSORZIO I.T. SRL detenuta per il tramite di Padania Acque spa, società partecipata direttamente dal Comune e soggetta a controllo analogo congiunto);

2) si è ritenuto che NON dovessero costituire oggetto di ricognizione le sotto elencate partecipazioni societarie indirettamente detenute dal Comune di Motta Baluffi per il tramite di società (CASALASCA SERVIZI SPA, e CONSORZIO FORESTALE PADANO Soc. Agricola Cooperativa Consortile) dal Comune stesso direttamente partecipate ma non sottoposte a controllo da parte dell'ente;

Ragione sociale / denominazione	Codice Fiscale/ Partita Iva	Ragione sociale/ Denominazione società tramite	Quota partecipazione società tramite	Quota % partecipazione indiretta Comune
LOMBRICA SRL	02286210204	CASALASCA SERVIZI SPA	20%	0,014%
SOGEA SRL	01470990209	CASALASCA SERVIZI SPA	33%	0,0231
OGLIO PO TERRE D'ACQUA Soc. Cons. resp. lim.	01282280195	CASALASCA SERVIZI SPA	0,31%	0,002%
GAL OGLIO PO SCARL (Calvatone)	01651340190	CASALASCA SERVIZI SPA	1,58%	0,0011%
GAL TERRE DEL PO SCARL (Mantova)	02505240206	CASALASCA SERVIZI SPA	2,11%	0,0015%

3) è stato approvato, per le motivazioni ampiamente illustrate nelle schede allegate al citato provvedimento consiliare, qui richiamate e confermate, il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione nelle seguenti società:

- CASALASCA SERVIZI SPA (partecipazione diretta)

- PADANIA ACQUE SPA (partecipazione indiretta)
- CONSORZIO FORESTALE PADANO soc. agricola cooperativa consortile (partecipazione diretta);
- CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO SRL – CONSORZIO I.T. SRL (partecipazione indiretta);

4) è stata deliberata la razionalizzazione tramite fusione per incorporazione della società "Oglio Po Terre d'acqua Soc. consortile a resp. Limitata (direttamente partecipata dal Comune di Motta Baluffi) nella nuova società "GAL Oglio Po Soc. consortile a resp. Limitata", trattandosi di società:

- a) con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20 c.2 lett.b), TUSPP);
- b) svolgente attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate, ovvero analoghe a quelle svolte dalla neocostituita "GAL Oglio Po soc. consortile a resp. Limitata" (art. 20 c.2 lett.c), TUSPP);
- c) avente un fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20 c.2 lett.d) e art. 26 c.12-quinquies TUSPP);

5) con riferimento alla soc. Oglio Po terre d'acqua società consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Calvatone –Cr P.I./C.F. 01282280195 nella quale il Comune di Motta Baluffi detiene ad oggi una quota di partecipazione di euro 200,00 pari allo 0,31 del capitale sociale, oggetto delle previste azioni di razionalizzazione tramite fusione per incorporazione nella società GAL OGLIO PO società consortile a responsabilità limitata con sede legale in Calvatone P.I./C.F. 01651340190 nella quale il Comune di Motta Baluffi detiene una quota di partecipazione di €. 340,26 pari al 0,53 del capitale sociale – è stato indicato quanto di seguito riportato come da sezione 5 Azioni di razionalizzazione – Scheda 5.4 Fusione/Incorporazione allegata al piano di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche 2017:

"Questo Comune detiene quote minoritarie e intende ricorrere alla razionalizzazione mediante fusione delle due società entro il 30.06.2018 al fine di salvaguardare il patrimonio che la società ha maturato in 15 anni, procedere alla conclusione di progetti per evitare la revoca di contributi europei a suo tempo ottenuti."

DATO ATTO :

- che in data 29/06/2018, i Consigli di Amministrazione delle due società hanno deliberato il progetto di fusione per incorporazione con concambio, ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del Codice civile, di "Oglio Po Terre d'Acqua Soc. cons. arl" (incorporando) in "GAL Oglio Po Soc. cons. arl" (incorporante) e le relative relazioni;
- che l'operazione di fusione per incorporazione avrà come conseguenza l'automatica estinzione e la cancellazione della società incorporanda, "Oglio Po terre d'acqua Soc. cons. arl";
- che non sono previste, per effetto della fusione modifiche sostanziali od integrazioni allo statuto sociale della società incorporante "GAL Oglio Po soc. cons. arl" ad eccezione dell'art. 5 relativo al capitale sociale che aumenterà da €.38.000,00 a €.77.774,00 e che non avrà una partecipazione minima;
- che il concambio è stato determinato prendendo a riferimento i patrimoni netti contabili di incorporante ed incorporanda al 31.12.2017, rilevati dai bilanci di esercizio approvati dalle Assemblee dei Soci del 21.05.2018;
- che l'operazione avrà come effetto immediato la semplificazione rispetto all'attuale esistenza di due società, con lo scopo di conseguire un assetto organizzativo gestito

e orientato ad attività svolte secondo efficienza e qualità, attraverso un'unica società sarà possibile, pertanto, ottenere economie di scala;

EVIDENZIATO che, in esecuzione delle sopra richiamate azioni di razionalizzazione deliberate, all'esito del procedimento di ricognizione straordinaria, con la propria pluricitata deliberazione C.C. n.17/2017, da attuarsi tramite fusione per incorporazione della partecipata "Oglio Po terre d'acqua soc. cons. arl", con propria precedente deliberazione C.C. 21/2018 in seduta odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, questo Consiglio Comunale ha deliberato:

- di approvare l'operazione di fusione ed il progetto per incorporazione con concambio di "Oglio Po terre d'acqua soc. cons. arl" (incorporanda) in "GAL Oglio Po soc. cons. arl" (incorporante);
- di approvare il rapporto di concambio determinato prendendo a riferimento i patrimoni netti contabili di incorporante ed incorporanda al 31.12.2017, rilevati dai bilanci di esercizio approvati nelle Assemblee dei Soci del 21.05.2018;
- di dare mandato al Sindaco o a suo delegato per partecipare alle Assemblee Straordinarie dei Soci convocate per deliberare la fusione tra "Oglio Po terre d'acqua soc. cons. arl" e "GAL Oglio Po soc. cons. arl" ed esprimere voto favorevole all'operazione di fusione per incorporazione;

PRESO E DATO ATTO:

- che con nota Prot. 385/P del 21.09.2018, il Presidente della soc. Oglio Po terre d'acqua scarl ha disposto la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci per il giorno 16 ottobre 2018 al fine di deliberare l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di "Oglio Po terre d'acqua scarl" in "GAL Oglio Po scarl" con concambio redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile e di assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti;
- che con nota prot. 414/P del 21.09.2018, il Presidente della società GAL Oglio Po scarl ha disposto la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci per il giorno 16 ottobre 2018 al fine di deliberare l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di "Oglio Po terre d'acqua scarl" in "GAL Oglio Po scarl" con concambio redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile e di assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti;

CONSIDERATO per tutto quanto precede, che il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche 2017 approvato da questo organo consiliare con la più volte citata propria deliberazione C.C. n.17/2017, è stato pienamente e puntualmente attuato;

VISTI:

- la L.7 agosto 1990 n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"* come novellato dal D.Lgs. 25/05/2016 n.97, rubricato *"revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione"*

della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

ACCERTATA pertanto la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, per effetto del disposto del citato art. 42 c.2 lett. e) e g) del Tuel;

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali;

ATTESTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articoli 49/147 del TUEL);

ATTESTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (articoli 49/147/153 del TUEL);

CON VOTI, in forma palese con n.05 favorevoli, n.00 contrari e n.01 (Carrara M.) consiglieri astenuti,

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DI APPROVARE i risultati dell'attuazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche 2017 approvato con propria deliberazione C.C. n.17/2017 esposti in narrativa e qui integralmente richiamati e recepiti e di concludere il relativo procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 come integrato e corretto dal D.Lgs. 100/2017;

3) DI DISPORRE che copia della presente deliberazione sia inviata alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con le modalità indicate dall'art. 24 c. 1 e 3 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

4) di trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza, al revisore del conto del Comune di Motta Baluffi;

5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata con effetto di pubblicità legale, per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line, nel sito web istituzionale del comune di Motta Baluffi, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto art. 124 c.1 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 32 c.1 e 5 L.69/2009;

6) DI ASSolvere agli obblighi prescritti, in materia di trasparenza dal D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune;

Successivamente

il Consiglio comunale

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere definitivamente il procedimento di cui all'art. 24 del TU,
con ulteriore votazione in forma palese,

con n.05 voti favorevoli, n.00 voti contrari e n.01 (Carrara M.) consiglieri astenuti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL)

COMUNE DI MOTTA BALUFFI

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 22 Data Delibera 28/09/2018

OGGETTO

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 2017 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, C. 2 E 97, C.4.B. DEL T.U. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 24/09/2018 IL RESPONSABILE <i>F.to Manini Anna</i>
------------------------------	---

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, C. 1 DEL T.U. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 24/09/2018 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to Manini Anna</i>
--	--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL 28/09/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Delmiglio Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Cappelli Carolina

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 124 del T.U. 267/2000).

Data 21/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Cappelli Carolina

È copia conforme all'originale.

Data 21/11/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Cappelli Carolina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il giorno

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
- sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data 01/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Cappelli Carolina